

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2424/2001² costituisce, insieme alla decisione 2001/886/GAI³, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), il necessario fondamento giuridico per l'inserimento nel bilancio dell'Unione europea degli stanziamenti di bilancio necessari per lo sviluppo del SIS II e l'esecuzione del bilancio ad esso relativa. Il regolamento (CE) n. 2424/2001 e la decisione 2001/886/GAI giungono a scadenza il 31 dicembre 2006.
- (2) Lo sviluppo del SIS II richiede tempi più lunghi del previsto, pertanto sarà necessario prevedere stanziamenti di bilancio oltre il 31 dicembre 2006.

¹ Parere del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
² GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.
³ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

- (3) Occorre quindi prolungare il periodo di validità del regolamento (CE) n. 2424/2001 affinché la Commissione possa eseguire tale bilancio dopo il 2006 e completare il progetto per lo sviluppo del SIS II, compresa la creazione dell'infrastruttura di comunicazione.
- (4) Le conclusioni del Consiglio del 29 aprile 2004 stabiliscono che per la fase di sviluppo del SIS II l'unità centrale sarà ubicata in Francia e l'unità centrale di riserva sarà ubicata in Austria, fatti salvi taluni accordi che saranno necessari prima che il sito diventi operativo. La gestione operativa e la responsabilità dei contatti con la Commissione per ciascuna sede spetteranno rispettivamente alla Francia e all'Austria.
- (5) È inoltre necessario assegnare alla Commissione la preparazione dell'integrazione tecnica nel SIS II, in particolare, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2424/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (7) Il presente regolamento non pregiudica l'adozione futura degli strumenti normativi per l'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS II.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (9) Il presente regolamento e la partecipazione del Regno Unito alla sua adozione e applicazione non pregiudicano le disposizioni concernenti la parziale partecipazione del Regno Unito all'acquis di Schengen definita dalla decisione 2000/365/CE del Consiglio del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹.

¹ GU L 131 del 1° 6.2000, pag. 43.

- (10) L'Irlanda sta partecipando all'adozione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e degli articoli 5, paragrafo 1 e 6, paragrafo 2 della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹.
- (11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen², che rientrano nel settore di cui all'art. 1, punto G della decisione 1999/437/CE³ del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.
- (12) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall'Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo⁴.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

² GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

³ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁴ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2424/2001 è così modificato:

- 1) All'articolo 2 è aggiunta la frase seguente:

"Lo sviluppo comprende la preparazione dell'integrazione tecnica nel SIS II, in particolare, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004."

- 2) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 4 bis

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II, durante lo sviluppo del sistema, l'unità centrale del SIS II è ubicata a Strasburgo (Francia) e l'unità centrale di riserva a Sankt Johann im Pongau (Austria).
2. La Francia e l'Austria forniscono le infrastrutture e i mezzi necessari per ospitare rispettivamente l'unità centrale e l'unità centrale di riserva del SIS II durante lo sviluppo del sistema.
3. L'autorità nazionale che fornisce le infrastrutture e i mezzi di cui al paragrafo 2 può ricevere una sovvenzione comunitaria per l'allestimento e la manutenzione del sito o per la fornitura di altri servizi necessari ad ospitare il SIS II durante il suo sviluppo."

3) All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa scade il 31 dicembre 2008".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. KORKEAOJA
